SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonchè modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25 » **(732-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2, 5 e *passim*
AGRIMI (*DC*) 6, 7
BAUSI (*DC*), *relatore alle Commissioni* . 2, 3, 4 e *passim*
DEGOLA (*DC*) 6, 12
FILETTI (*MSI-DN*) 9, 10, 11
GIGLIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 10,11, 12
MITROTTI (*MSI-DN*) 7, 8, 9
OTTAVIANI (*PCI*) 5, 6

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonchè modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25 » (732-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Avverto che, in seguito alla correzione di un errore materiale contenuto nel messaggio trasmesso dalla Camera dei deputati, il testo del primo comma dell'articolo 6, come

risulta dallo stampato in distribuzione, va letto correttamente come segue: « Il termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato articolo 7 è prorogato al 30 settembre 1981 ».

Prego il senatore Bausi di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

B A U S I , *relatore alle Commissioni.* Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il giorno 19 marzo 1980 avemmo ad approvare, in questo ramo del Parlamento, in Assemblea, il disegno di legge avente come titolo: « Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili ». L'intendimento perseguito era stato quello di pervenire ad una regolamentazione, sia pure provvisoria, rispetto a ciò che nella legge n. 10 del 1977 era stato depennato da parte della Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 1980, in relazione alla misura dell'indennizzo per espropri.

Ricorderanno i colleghi come si sia convenuto, in quella sede, che la soluzione provvisoria — o, come fu definita, « tampone » — pur non essendo quella auspicabile in quanto si riteneva necessaria una soluzione definitiva, che affrontasse realmente il problema, tuttavia era importante per togliere da una situazione d'incertezza le amministrazioni locali e gli organismi cui è demandata l'esecuzione degli espropri.

La Camera, dopo l'approvazione da parte nostra del disegno di legge con gli emendamenti e le modalità che i colleghi ricorderanno, in data 7 luglio 1980 apportava alcune modifiche non indifferenti al testo da noi trasmessole; modifiche riguardanti non tanto il contenuto specifico degli articoli che erano stati esaminati dal Senato e che facevano parte del primitivo disegno di legge, quanto alcune integrazioni che, con una correlazione in largo senso per materia, si è ritenuto di inserire nel disegno di legge medesimo.

Esamineremo quindi in questa sede con qualche dettaglio (anche perchè alcune norme possono lasciare qualche spiraglio di dubbio, che il rappresentante del Governo sarà in grado di chiarire) il testo modificato, essendo nostro intendimento fare tutto il possibile perchè il provvedimento diventi rapidamente legge e quindi elimini la situazione d'incertezza in cui si trovano ad operare gli enti interessati.

Pertanto, scendendo all'esame dei singoli articoli, c'è da rilevare quanto segue. All'articolo 1 sono stati aggiunti — e, a mio giudizio, propriamente — nel primo comma, quando si fa richiamo alla legge n. 865 del 2 ottobre 1971, anche gli articoli 12 e 15 della legge stessa. È una precisazione, come dicevo, da apprezzare, così come è da considerare positivamente, alla lettera *a*), l'aggiunta, dopo le parole « ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 », delle altre « e successive modificazioni », anche se potrebbe apparire pleonastica. Infine, la Camera ha aggiunto all'articolo 1 un comma col quale si stabilisce che, fermo restando il disposto della legge n. 771 del 1972, concernente l'istituzione di una seconda università statale in Roma, i richiami fatti da leggi speciali, a proposito della indennità di espropriazione, al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui al presente provvedimento. Si esclude quindi esplicitamente l'ipotesi prevista dalla legge n. 771, cioè la citata istituzione della seconda università statale in Roma, in quanto a quell'ipotesi non si applicano le norme in esame. Può darsi che anche questa indicazione possa essere considerata pleonastica: mi sembra tuttavia un chiarimento importante, non tanto per quanto concerne l'esclusione quanto per la conferma del fatto che, in ogni ipotesi, ciò che è applicabile è la normativa introdotta dal presente provvedimento, salvo che leggi diverse stabiliscano princìpi diversi.

Gli articoli 2 e 3 del testo da noi approvato sono rimasti gli stessi. La Camera ha però aggiunto al testo del disegno di legge altri cinque articoli. Si tratta di aggiunte

nelle quali, anche se dobbiamo esprimere qualche perplessità per tale modo di legiferare (infatti il futuro interprete della legge, sia giudice o avvocato, avrà un compito sempre più complicato, in quanto con sempre maggior frequenza le leggi diventano provvedimenti a carattere miscellaneo, come l'attuale), mi sembra tuttavia di poter ravvisare un filo conduttore, una correlazione concettuale con il criterio fondamentale ispiratore del disegno di legge di interpretazione della legge n. 20 del 1977 dopo la sentenza della Corte costituzionale del gennaio 1980.

Con l'articolo 4, infatti, si sostituisce lo articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante il piano decennale per l'edilizia, stabilendo un princìpio largamente condivisibile: quello, cioè, dell'estensione della garanzia dello Stato anche ai mutui concessi per la realizzazione di programmi costruttivi che, localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferiti in proprietà, e compresi nei piani della legge n. 167, non siano ancora acquistati da parte dell'espropriato. L'estensione della garanzia dello Stato riguarda anche mutui che non fruiscano di contributi statali, per la realizzazione dei programmi costruttivi dell'edilizia convenzionata ed agevolata: ho però la preoccupazione che possano nascere, se ciò non sarà detto molto chiaramente, dei dubbi interpretativi, perchè, stabilendosi che rimane perfettamente operante l'articolo 10-*ter* del decreto-legge 23 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è evidente che rimane inalterata la regolamentazione per cui la garanzia dello Stato esiste per le realizzazioni assistite con contributo dello Stato. La formulazione dell'articolo 4 può inoltre lasciare qualche ulteriore perplessità di carattere tecnico, anche se mi sembra di doverne interpretare il contenuto in modo abbastanza chiaro per quanto riguarda le ultime parole del secondo comma: « tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria ». Non è che sia una dizione particolarmente felice; tuttavia mi sembra, come dicevo, di dover intendere che, allorchè non sia possibile l'iscrizione ipotecaria proprio perchè il perfezionamento dell'acquisizione sotto il profilo formale, cioè con capacità traslativa, non è ancora avvenuto, tuttavia, anche in questi casi, mancando l'iscrizione ipotecaria, sul bene esiste garanzia non iscritta, ma valida nei confronti anche dei terzi.

Ripeto, tutto ciò può lasciare qualche perplessità; mi rendo però conto che una delle condizioni per le quali si facilita l'intervento bancario è che generalmente, per intervenire in operazioni di questo genere, occorrono alcune formalità che servono ad assicurare il rispetto delle regole proprie della concessione del credito.

L'articolo 5 stabilisce che i termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, che siano ancora in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Si tratta dei termini per il completamento formale dell'esproprio; termini che purtroppo, con un sistema che a mio giudizio non è condivisibile ma che tuttavia è reso necessario, seguono quel princìpio per il quale, allorchè esistono delle difficoltà nel compiere certi atti in un determinato tempo, non si trova altro rimedio se non quello della proroga. Ora, con la legge n. 865 i termini stessi sono stati portati a cinque anni. Già si sono fatte eccezioni, come a Gioia Tauro, portando addirittura i termini a periodi più lunghi e determinando con questo momenti di insicurezza per quanto riguarda il particolare regime di un bene; tuttavia mi rendo conto del fatto che, di fronte all'intervento della Corte costituzionale, non si può fare a meno di considerare la proroga di un anno nel periodo della cosiddetta legislazione provvisoria.

Con l'articolo 6 si modifica, spostando qualche termine, l'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. È accaduto infatti che, come i colleghi ricorderanno, prevedendo tale legge alcuni interventi di emergenza nel settore dell'edilizia, per far fronte, in modo particolare, al problema degli sfratti, erano stati stabiliti termini entro i quali avrebbero dovuto essere

o ultimati gli alloggi in corso di costruzione realizzati dai comuni, completati i lavori di risanamento di immobili degradati, oppure acquistati, sempre da parte dei comuni, alloggi già costruiti, per sovvenire alle necessità degli sfrattati.

La proroga è un po' la conseguenza anche dell'incontro — sul quale ebbe ad informarci il Ministro dei lavori pubblici — che ha avuto luogo al Ministero dei lavori pubblici con i rappresentanti di alcuni comuni che hanno richiesto l'allungamento di questi termini proprio per consentire di portare a conclusione operazioni ancora in corso.

Ci auguriamo che questi termini possano essere sufficienti anche a risolvere i problemi dei comuni che con maggiore lentezza hanno potuto fare fronte alle opportunità che gli erano offerte dalla legge numero 25. Il ministro Compagna ricordò, in proposito, che tra i comuni ritardatari di maggiori dimensioni erano compresi anche quelli di Firenze e di Napoli.

Con l'ultimo comma si richiamano i criteri che presiedono a due norme diverse.

L'articolo 7 prevede la modifica di una diversa disposizione di legge, cioè della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Essendo stato questo articolo inserito in sede di discussione alla Camera, nel titolo della legge il richiamo alla legge che viene modificata non esiste. Ritengo quindi che si potrebbe forse apportare una correzione formale di coordinamento, per evitare che nel titolo della legge non si ritrovi la modifica relativa ad una legge diversa, rendendo ancora più complicata l'opera successiva di attuazione.

Si tratta di un princìpio largamente applicabile. Stabilisce un acconto pari all'80 per cento dell'indennità di espropriazione quando tale indennità non superi determinati livelli quantitativi e soltanto dietro attestazione da parte del proprietario di essere effettivamente proprietario o di avere altri requisiti — coltivatore diretto, fittavolo o mezzadro — previsti dalla legge n. 1 del 1978.

Con l'articolo 8, infine, si modifica, portandolo a quattro anni, il termine di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Fa parte, anche se in modo abbastanza casuale, di quegli interventi sulla legge n. 10 sui quali forse sarà opportuno tornare con maggiore organicità.

La modifica che si porta con l'articolo 8 è una di quelle maggiormente richieste sia da parte degli enti locali che degli operatori del settore.

C'è, poi, l'esclusione dell'applicazione della sanzione per tutti quegli episodi che si siano conclusi fra il 28 gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge. Va da sè che per quelli successivi la norma sanzionatoria non si applica perchè, nel frattempo, con il primo comma si è aperto un termine diverso.

Mi dispiace di avere intrattenuto i colleghi forse troppo a lungo; mi premeva però esprimere chiaramente quello che era il contenuto di questi vari articoli, ciascuno dei quali è un po' un capitolo a sè.

In linea generale — ferme le riserve che ho avanzato poco prima sul criterio generale di legiferare per piccoli ritagli, che comporta poi una certa difficoltà in sede applicativa — ritengo che le norme contenute nel disegno di legge, anche con gli emendamenti che sono stati apportati da parte della Camera dei deputati, siano accettabili.

Non posso esimermi, nel concludere questa mia relazione, dal ripetere quell'auspicio che eprimemmo anche in sede di prima lettura, cioè di far sì che la commissione insediata presso il Ministero dei lavori pubblici possa rapidamente concludere il proprio lavoro perchè non vi nascondo che la soluzione provvisoria, anche con le modifiche che sono state apportate, lascia largo margine di dubbio su quelle circostanze sulle quali già convenimmo in sede di prima lettura del provvedimento.

Quindi, l'augurio è che quel termine di un anno, che rimane previsto all'articolo 2 della legge per la redazione del provvedimento definitivo, non trascorra tutto o, peggio ancora, che non si renda necessario chiedere altre proroghe perchè il provvedimento definitivo possa vedere la luce.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il collega Bausi per la sua esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

O T T A V I A N I . Brevemente, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo e colleghi senatori, senza ripetere le argomentazioni che avemmo modo di svolgere sia nel corso del dibattito in Commissione sia in Aula il 19 marzo. Il nostro voto sarà favorevole all'approvazione anche delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ma vorremmo cogliere anche questa occasione per esprimere una qualche nostra perplessità. La perplessità nasce, in primo luogo, dall'*iter* che questo disegno di legge governativo ha avuto in questa fase. La sentenza della Corte, la numero 5, è del 3 gennaio. Il disegno di legge fu presentato in Senato il 13 marzo; il Senato approvò con lodevole rapidità il 19 marzo. La Camera il 3 luglio. E già vediamo che i termini cominciano a slittare. È vero che sono stati introdotti alcuni emendamenti aggiuntivi, imposti dall'urgenza, dal manifestarsi di fenomeni nuovi e contingenti, che avevano in qualche modo bisogno di essere disciplinati, tuttavia uno slittamento di tempi c'è stato.

Se poi andiamo a guardare l'esito del voto della Camera, non so come interpretarlo, onorevole Giglia.

Alla Camera, era da presumere che la maggioranza fosse d'accordo nell'approvare questo disegno di legge; il nostro Gruppo, il gruppo parlamentare della Camera del Partito comunista italiano, dichiarò apertamente e pubblicamente il suo voto favorevole. Poi, però, nel segreto dell'urna — perchè fu richiesta la votazione segreta — avemmo un risultato che deve preoccuparci. Su 430 votanti (maggioranza 216) si ebbero: voti favorevoli 278, voti contrari 152. Si trattò, ovviamente, di franchi tiratori della maggioranza.

Voglio trarre un motivo di preoccupazione: se per la approvazione di un disegno di legge che altro non fa che prorogare una situazione di fatto per un tempo determinato, e sotto la clausola che si procederà a conguaglio qualora la nuova legge organica dovesse comportare questo conguaglio, abbiamo avuto un *iter* piuttosto lungo e laborioso e incerto al momento della votazione, che cosa accadrà per la nuova legge organica?

Quindi, ci associamo all'auspicio espresso dal relatore che si faccia presto, perchè ci rendiamo conto che si tratta di affrontare una materia estremamente complessa, che deve dare una risposta ad un problema di fondo.

Non ripeto qui i giudizi che abbiamo espresso circa la sentenza della Corte; lo feci in Aula richiamando i giudizi che erano corsi nella società italiana, nella cultura italiana, almeno in quella più avvertita. Dico solo che se dovessi usare un termine, che d'altra parte ha avuto anche il merito di essere sintetizzato in una recente pubblicazione, quella sentenza può essere chiamata « destabilizzante », cioè una sentenza che comunque non va nel senso di quella esigenza che, invece, la società avverte con forza.

Se è vero che l'umanità può guardare ad una sua positiva prospettiva solo a condizione che maturi nella coscienza generale della gente il fatto che la superficie terrestre deve sempre più rispondere alle esigenze collettive, senza di che la salvezza per il genere umano non c'è, allora la cultura, le leggi, la politica debbono aiutare il formarsi di questa coscienza popolare. E quando leggi come la n. 10, che si erano mosse in questo senso, trovano la ripulsa da parte della Corte, allora il giudizio di « sentenza destabilizzante » mi pare che sia calzante.

Ma, senza affrontare questa materia, sulla quale ci misureremo quando avremo il testo della nuova legge organica sulle espropriazioni, e senza ricordare neppure le conseguenze gravi che ha comportato il ritardo nel varare questo disegno di legge provvisorio, c'è da sottolineare in ogni caso il fatto che vivremo un periodo di incertezza giuridica anche per l'avvenire fino a quando non ci sarà la nuova legge, incertezza che colpisce il settore economico dell'edilizia nel quale, accanto a tante altre cause, anche questa incertezza giuridica svolge un suo ruolo negativo nel bloccare programmi

e nel rendere comunque più difficoltoso e incerto tutto il processo costruttivo. Riservandoci di riprendere tutto il discorso al momento della legge organica e condividendo l'auspicio e facendo un appello fermo al Governo perchè la nuova legge organica possa essere presentata al Parlamento nei tempi più rapidi possibili e senza la ricerca di un perfezionismo in partenza, credo che invece la rapidità nel trasmettere al Paese un segnale sia la cosa politicamente più utile che dovrebbe essere fatta.

Svolte queste rapide considerazioni e nulla avendo da eccepire sugli emendamenti apportati dalla Camera, concludo dichiarando il nostro voto favorevole.

D E G O L A . Solamente due parole per dire che mi associo a quanto è stato espresso dal relatore, senatore Bausi, e anche dal collega Ottaviani nell'auspicare una rapida definizione del provvedimento organico e quindi la sua presentazione al Parlamento.

Anch'io sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Mi pare che alcune delle modifiche siano importanti. In particolare lo è l'introduzione dell'articolo 4 che consente di attenuare quanto meno l'aspetto più negativo del provvedimento-tampone che era stato segnalato durante il precedente dibattito al Senato e che riguardava la paralisi delle nuove iniziative di edilizia convenzionata agevolata.

Rimangono, però, tutte le ragioni di urgenza nella definizione di quello che sarà il provvedimento definitivo. Sappiamo che è al lavoro la commissione che venne istituita a suo tempo, e debbo dire al riguardo che non è senza preoccupazione che abbiamo visto sulla stampa qualche indicazione in ordine all'andamento dei suoi lavori. Non è senza preoccupazione perchè mi è sembrato di capire, da alcuni accenni fatti in certe circostanze, non solo dagli organi di stampa ma anche dagli stessi componenti della commissione, che vi è il pericolo che si determini una certa tendenza alla enfatizzazione del problema, e quindi il pericolo che si riprendano le discussioni, le diatribe, i contrasti di carattere ideologico; pericolo che mi ero permesso di segnalare già quando abbiamo esaminato il disegno di legge in prima lettura, qui al Senato, e che mi pare confermato da questi accenni degli organi di stampa.

C'è invece, a mio giudizio, la necessità di procedere con estremo senso pragmatico affinchè si possa risolvere il problema in via definitiva, con un provvedimento di attuazione semplice e rapida, senza una ulteriore complicazione di procedure, già di per sè estremamente lunghe e complesse.

Ritengo pertanto di non potermi esimere anche in questa circostanza dall'esprimere il mio convincimento che, oltre al carattere d'urgenza, si debba procedere tenendo presente l'esigenza di non aggravare il processo di esproprio sia dal punto di vista economico (nel senso che non possono essere sottratte risorse per le indennità di esproprio rispetto agli stanziamenti previsti, che già sono scarsi per la finalità definitiva, e cioè quella di costruire case), sia dal punto di vista burocratico, sia da quello delle procedure. Al riguardo, ritengo che sia in ogni caso auspicabile che i comuni non vengano gravati di ulteriori nuovi compiti e incombenze ai quali, peraltro, non saprebbero far fronte. L'edilizia ha certamente bisogno di uno snellimento delle procedure attuali e sicuramente non ha bisogno di un ulteriore aggravamento che ne renderebbe più lunga e difficile l'attività.

Detto questo, esprimo il voto favorevole al provvedimento.

A G R I M I . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge molto malvolentieri, perchè si tratta di un'ulteriore complicazione giuridica che rappresenta un precedente pericoloso, anche se allo stato è necessario.

Vorrei però sapere dal Governo che cosa si intende per rapidità. Il 5 marzo il ministro Nicolazzi disse che la commissione ministeriale incaricata di predisporre la bozza del disegno di legge era già insediata. Dal 5 marzo ai primi di luglio c'è uno spazio di tempo abbastanza lungo; certamente non è un termine breve. Sarebbe bene che i mem-

bri della commissione, invece di perdere tempo a fare indiscrezioni, si mettessero a lavorare per predisporre l'articolato da consegnare al Governo. Questo è un errore, un malvezzo: in Italia tutti parlano con quelli con cui non dovrebbero parlare e non comunicano tempestivamente, invece, con quelli con cui dovrebbero parlare. Se è stato dato un incarico ad una commissione, questa deve lavorare; quattro o cinque mesi costituiscono un periodo di tempo anche troppo lungo per una commissione di tecnici, quale presumo che sia, per predisporre uno schema di disegno di legge. Lo dispongano e se ne assumano la responsabilità; il Governo si assuma la sua. Questo significa procedere correttamente. Non è corretto invece dire che il progetto presentato dalla commissione non era soddisfacente e che pertanto è stato necessario trovare una altra via d'intesa.

Ma se questo non è accaduto, e se questa commissione ancora funziona, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di fare in modo che essa sia invitata a concludere i propri lavori senza parlare troppo, anzi parlando pochissimo e scrivendo qualcosa di più, in modo da consegnare al Governo un progetto, che poi noi esamineremo e che credo richiederà dal Parlamento una discussione piuttosto articolata.

Mi auguro che questo invito venga accolto dal Governo, perché si tratta di una materia per la quale ci troviamo in una situazione anomala, non voglio dire altro; perchè contraddire una decisione della Corte costituzionale dicendo che una legge dichiarata illegittima rimane in vigore perchè se ne deve fare un'altra è semplicemente assurdo.

Voto a favore di questa legge molto malvolentieri, come ho detto, con la speranza che tra qualche giorno, non tra qualche mese, la commissione, invitata a concludere i suoi lavori, li concluda, oppure dichiari di non essere in grado, nel qual caso si dia incarico ad altri che lo sappiano fare.

M I T R O T T I . Mi sembra di poter cogliere anche in questa occasione un denominatore comune sul quale si attesta, con frequenza costante, l'opera legislativa. Voglio riferirmi essenzialmente ad un modo di legiferare che, di volta in volta, non guarda allo scopo che inizialmente suggerisce l'intervento legislativo stesso. E capita, come in questa occasione è capitato ancora, che un provvedimento di semplice proroga, più o meno camuffato legislativamente, diventi un carrozzone destinato a trasportare ben altro che l'intento che ha mosso l'iniziativa legislativa. Ed anche in questa occasione il provvedimento snello, operativamente valido, di facile attuazione, quale poteva intravedersi in una norma succinta che consentisse di tamponare la sentenza della Corte costituzionale, strada facendo, con l'attardarsi delle Camere, ha finito con il coinvolgere altri provvedimenti, diventando anch'esso quel provvedimento « omnibus » che altri colleghi, in altre occasioni, hanno lamentato.

È chiaro che così operando non si fa che aggiungere confusione a quella che già era nelle maglie del tessuto legislativo italiano. Ma, oltre alla confusione, ritengo che si incentivi la disattesa di un impegno più concreto quale è quello di un provvedimento definitivo, come testè è stato lamentato con toni risentiti dal collega che mi ha preceduto.

Sono queste le premesse di una negatività solare sulla quale ritengo sia facile adagiare e motivare un voto contrario al provvedimento. Voto contrario che deve rifarsi anche alle motivazioni richiamate nelle passate occasioni, che hanno visto la mia parte politica sottolineare le discrasie che il provvedimento continua a mantenere in piedi nei confronti di un pronunciamento della suprema Corte che era stato sommamente chiaro negli intenti. Ma anche se critiche sono state mosse nelle passate occasioni e se perplessità sono affiorate in questa occasione, nulla è valso — e temo che nulla varrà — a far sì che il provvedimento abbia un'evoluzione decisamente positiva.

Sono stati evidenziati i tempi divenuti ormai stretti, sono stati richiamati i tempi morti che questo provvedimento ha subìto nell'altra Camera, e, per queste condi-

zioni forzose, oggi si procede ad un varo sollecito del provvedimento nella certezza comune che esso non sarà all'altezza delle attese. Vi sono casi analoghi nel passato. Voglio richiamarmi a quella che è stata la produzione legislativa più recente per i controllori di volo. Anche in quel caso un provvedimento di estrema urgenza; anche in quel caso un semplice provvedimento tampone dilatato oltre misura; anche in quel caso un disegno di legge difficilmente raccordabile con il progetto legislativo precostituito; anche in quel caso confusione per mantenere agganci con le premesse poste in un provvedimento ibrido; anche in questo caso, aggiungo, continueremo a vivere le situazioni di disagio legislativo che comporteranno essenzialmente disagio per gli addetti ai lavori quando tenteranno di fruire del disegno di legge in esame.

La mia parte politica espresse, nella passata occasione, giudizio negativo e sente di doverlo mantenere anche in questo riesame del disegno di legge. Sente di doverlo mantenere perchè le perplessità sollevate allora non risultano chiarite nè da fonte autorevole governativa, nè dal dibattito emerso alla Camera dei deputati, nè dagli interventi che mi hanno preceduto. Dissi, allora, che esistevano fondati motivi di illegittimità dell'articolo 3 in quanto, osservavo, si pende un giudizio, la liquidazione non è definitiva. Per giunta, dicevo, è da considerare che i giudizi in atto (se la proposta di legge dovesse essere approvata così com'è, e se dovesse essere approvato l'articolo 3 così come è) dovrebbero essere sospesi in quanto il giudice non può porre a base del suo convincimento i criteri di valutazione dichiarati illegittimi, nè può adottare quelli che il legislatore conserva *in pectore* e che ha solo anticipato di volere emanare in un futuro prossimo.

Peraltro, ricordavo che lo *jus superveniens* si applica nei giudizi in corso, per cui, se c'è un giudizio in corso inerente alla definizione di una indennità di esproprio, con una dichiarazione di intento di emanare un provvedimento definitivo, il giudizio in corso dovrebbe essere sospeso, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Dissi allora, e ho ragione di ribadire, che il motivo di interesse generale che legittima il provvedimento espropriativo non sempre traspare con chiarezza dall'articolazione della norma, perchè all'interno dell'articolazione è possibile inserire manovre di chi, utilizzando il recapito legislativo che stiamo varando, riesce a consolidare un certo intervento, un certo investimento, rimanendo poi eventualmente arbitro di una alienazione, e quindi di un lucro diretto.

A queste considerazioni di carattere specifico, alle quali ritengo non sia il caso di sommarne altre, vorrei aggiungerne alcune di carattere generale.

Già nel 1968 la Corte costituzionale aveva sentenziato che quando una proprietà viene a subire una limitazione del valore economico deve ritenersi come assoggettata ad una espropriazione a seguito dell'atto amministrativo che tale decurtazione di valore ha determinato. Ora, la Bucalossi altro non è stata che un « artificio » per aggirare questo punto fermo che aveva stabilito la Corte costituzionale. E, a seguito del « tentativo » della Bucalossi, noi abbiamo avuto, con la sentenza n. 5, una piena riconferma di questo modo di vedere della Corte costituzionale. Abbiamo avuto una conferma per la quale ritengo sia fuorviante ogni considerazione di legittimità che non compia lo sforzo di porsi almeno un passo a monte; ossia, guardare alla Corte costituzionale come fonte, addirittura, di diritto e in tale veste quasi censurarla, mi sembra che sia fuorviante in quanto la Corte si perita di dare una interpretazione della norma costituzionale; se si vuole una organizzazione sociale diversa, bisogna avere il coraggio e la capacità di incidere a monte, di incidere nel dettato costituzionale.

Io non sto a contestare posizioni di altre parti politiche che si attendono, in forza di una evoluzione sociale, un assetto diverso. Io dico solo che l'evoluzione sociale deve viaggiare nell'ambito, negli argini del dettato costituzionale; se si vuole un ambito, se si vogliono degli argini più allargati, bisogna modificare gli argini costituzionali. Bisogna arrivare a questo; e fintanto che non si arriva a questo, produzio-

ne legislativa che presuma di evitarsi tale carico è solo produzione legislativa che crea confusione in aggiunta a quella che già c'è.

Questa produzione legislativa realizza, inoltre, delle illegittimità che, sistematicamente, verranno sconfessate in quanto — fintanto che ci sarà una Corte costituzionale — noi saremo assoggettati, nella nostra produzione legislativa, ad una verifica in grado di eliminare gli sconfinamenti che, pretestuosamente, possono essere varati.

Queste, in sintesi, le considerazioni che ancora una volta mi sono permesso di fare dinanzi alla 2ª ed all'8ª Commissione riunite.

Sono considerazioni, le mie, che vogliono lasciar trasparire l'amarezza di chi si aspettava — in qualità di utente più che di legislatore — un atto legislativo chiaramente interpretabile, chiaramente risolutore dei casi a tutt'oggi irrisolti, di chi si aspettava — soprattutto — il coraggio di una presa di coscienza dell'errore che ha significato il fatto di procedere legislativamente seguendo un filone che, a più riprese, è stato sconfessato.

Il voler insistere nel percorrere questa strada mi sembra oltremodo negativo in quanto realizza, al fondo, quasi un conflitto con la Corte costituzionale e reputo un assurdo che nelle Aule parlamentari si proceda disconoscendo il pronunciamento della Corte costituzionale anche quando questo è di una chiarezza solare; in poche occasioni, infatti, ritengo che la Corte costituzionale sia stata chiara come nel caso della sentenza n. 5 del 1980.

Noi paventiamo fin da oggi, a seguito del varo del presente provvedimento, che la realtà che tale normativa è destinata a disciplinare non potrà subire altro che la turbativa di interpretazioni che andranno a sommarsi alle tante già esistenti.

Nella sommatoria di tutte queste interpretazioni vi sarà senza dubbio spazio anche per situazioni irrisolvibili; una situazione irrisolvibile può anche essere quella di vincolare il mutuo alla stipula della convenzione, quando per la stipula della stessa si richiede che i destinatari delle superfici abbiano la garanzia della copertura economica. Anche in questo caso siamo di fronte al percorso di un cerchio chiuso: il classico « gatto che si morde la coda »!

È chiaro che queste situazioni costituiscono il frutto dei tentativi per far quadrare ad ogni costo il cerchio: la soluzione, lo diciamo ancora una volta, si trova più a monte. La soluzione è nella impostazione di una politica che crei effettivamente quella insensibilità dei proprietari, più volte richiamata, alla quale certamente la legge Bucalossi non ha fornito un apporto definitivo. La insensibilità e la perequazione tra proprietari e acquirenti poteva riposare su una concezione che non è originale e che altre nazioni hanno sperimentato: la concezione del « comparto » con valori perequati all'interno.

Si tratta delle classiche porte aperte che si potrebbero sfondare con atto di volontà!

Confermo dunque, per concludere, il voto negativo della mia parte politica sul provvedimento in esame.

F I L E T T I . Desidero aggiungere soltanto qualche brevissima considerazione a quanto già detto dal senatore Mitrotti.

Particolarmente, vorrei indugiare per un momento sulla disciplina della cessione volontaria che non mi pare ben articolata nel disegno di legge in esame.

Non vi è dubbio che la determinazione in ordine alla cessione volontaria poggia su una valutazione e sulla espressione di una volontà da parte di chi subisce l'espropriazione circa la convenienza o meno di accettare il *quantum* dell'indennità.

Ora, nel nostro caso, l'espropriato non si trova nella condizione di poter valutare la convenienza di accettare l'indennità e di procedere quindi alla cessione volontaria se è vero, come è vero, che la determinazione dell'indennità avviene in due tempi: in un primo tempo si stabilisce l'indennità in base a determinati criteri di carattere provvisorio, mentre in un secondo tempo l'indennità viene definitivamente stabilita mediante un conguaglio. Ma allora la dichiarazione di cessione volontaria quando deve avvenire se sappiamo che, quando si procede alla notificazione del decreto che

determina l'indennità provvisoria, si concede un termine per accettarla o meno e che, in caso di silenzio, si intende respinta l'indennità provvisoriamente determinata?

Ora, a me pare che dovremmo aggiungere al testo in esame quanto meno un comma nel quale si dica che la dichiarazione in ordine alla cessione volontaria deve essere fatta entro un determinato termine dal giorno in cui l'espropriato conosce qual è il *quantum* definitivo della indennità espropriativa.

In caso contrario, io credo che incorreremmo ancora una volta in un vizio di incostituzionalità perchè vorremmo disciplinare un istituto che si appella alla volontà di una determinata persona con riferimento a disposizioni di carattere cogente il cui contenuto ancora si ignora.

Questa è la prima osservazione che desidero fare. La seconda è di carattere generale in quanto, a mio avviso, continuiamo a legiferare in maniera caotica (il senatore Bausi ha usato l'espressione « legislazione miscellanea ») perchè introduciamo in un disegno di legge che disciplina soltanto l'indennità di espropriazione tutt'altre norme che, a volte, non hanno neppure una diretta attinenza con l'indennità di espropriazione medesima.

Ancora una volta, pertanto, l'interprete verrà a trovarsi in difficoltà.

Per tutte le considerazioni svolte, condivido l'espressione di reiezione annunciata dal senatore Mitrotti alle Commissioni in ordine al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B A U S I , *relatore alle Commissioni.* Onorevole Presidente, non ho molto da aggiungere a quanto è stato detto; vorrei fare soltanto due brevissime osservazioni in merito alle considerazioni svolte dal senatore Filetti.

In primo luogo, ritengo che dobbiamo tener presente che il provvedimento in esame giunge a noi in terza lettura, per cui ogni nostro intervento deve limitarsi soltanto alle parti del provvedimento stesso che sono state oggetto di modificazioni da parte della Camera.

In secondo luogo sono d'accordo, come criterio di carattere generale da seguire, sul fatto che inserire in un unico disegno di legge disposizioni che recano modifiche a testi legislativi diversi costituisce un inconveniente che andrebbe eliminato; teniamo altresì presente, però, che quello che noi stiamo esaminando è un disegno di legge, non una conversione in legge di un decreto dove il divieto è, a mio giudizio, assoluto.

Del tutto legittime, pertanto, mi sembrano le modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare il senatore Bausi per la sua relazione nonchè i commissari che hanno voluto prestare attenzione al presente disegno di legge.

Mi rendo conto delle osservazioni che, a prima vista, possono essere fatte per quanto concerne le modifiche introdotte al testo dalla Camera. Devo peraltro aggiungere che si tratta di disposizioni in sintonia ed affini alla materia particolare delle espropriazioni; ad esempio, l'articolo 7 — aggiunto dalla Camera — riguarda proprio le modalità di pagamento delle espropriazioni in sè e per sè. Vi sono poi altri articoli relativi ai mutui che costituiscono una delle condizioni più strettamente legate all'utilizzo di questi fondi.

Vi è poi il problema relativo all'articolo 6 (quello forse diventato l'argomento principale di questa polemica) riguardante i termini di cui alla legge n. 25 presi in considerazione in quanto la materia era sembrata affine.

Non vi è dubbio che di fronte alla richiesta formulata in una riunione di sindaci — pressati dalla vicenda degli sfratti e pressati, soprattutto, dalla considerazione che molti fondi erano rimasti inutilizzati a seguito di un equivoco sorto, per la verità, anche da parte nostra in quanto abbiamo approvato una legge pubblicata il 15 febbraio

quando il termine per l'offerta degli appartamenti scadeva il 31 gennaio — le modifiche e le aggiunte apportate al testo dalla Camera trovino una loro giustificazione.

Del resto, la Camera ha anche voluto modificare il titolo stesso del provvedimento, per cui qualunque interprete di questo potrà agilmente comprendere che in esso è fatto riferimento anche a modifiche di termini relativi a leggi già emanate.

A parte queste considerazioni, mi pare che l'argomento principale emerso da tutti gli interventi sia quello relativo alla necessità di una legge organica con cui dare sistemazione definitiva alla materia delle indennità per gli espropri.

Mi rendo conto dei rilievi mossi in proposito dal relatore e dagli altri oratori e sottolineo, a mia volta, l'importanza di questo strumento legislativo: è vero, infatti, che la nota sentenza della Corte costituzionale ha toccato solo il problema del pagamento dell'indennizzo delle espropriazioni ma, di fatto, tale sentenza ha finito con il coinvolgere direttamente o indirettamente tutta la materia relativa alla legge n. 10.

Certamente, sarebbe stato preferibile che i componenti della commissione Sandulli, a suo tempo nominata dal ministro Nicolazzi, avessero evitato pubblicazioni sui giornali (che hanno dato la stura alle più varie opinioni) prima di aver consacrato i risultati cui erano pervenuti in un documento. Soprattutto, costoro hanno dimenticato che le loro argomentazioni dovevano servire al Governo per trarne le opportune conseguenze.

Desidero comunque informare gli onorevoli senatori che ho ragione di ritenere che il ministro Compagna, utilizzando le forme prescritte dai regolamenti della Camera e del Senato, informerà preventivamente le Commissioni competenti di quello che sarà il ventaglio delle ipotesi che verranno fuori dalla commissione Sandulli prima ancora che il Consiglio dei ministri adotti un provvedimento o formuli una proposta. Ciò al fine di promuovere un dibattito *a priori* tra le forze politiche su questa materia così delicata, per avere la possibilità di conoscere le varie opinioni in proposito. Ci si rende conto che questa materia si presta a valutazioni diverse; non solo a quelle che giustamente teme il senatore Degola, con caratteristiche prettamente ideologiche. Non c'è dubbio infatti che in questo campo si muovono anche forze contrapposte di interessi che rischiano di presentare il problema sotto angolazioni completamente diverse. Una valutazione quindi più serena in termini complessivi sul ventaglio delle varie ipotesi che possono essere presentate forse offrirà l'occasione per la redazione di un provvedimento di legge che possa anche scorrere più agevolmente presso le Commissioni e le Aule del Parlamento, anzichè andarci ad impelagare in discussioni successive alla presentazione del provvedimento stesso.

Detto questo, per quanto riguarda il provvedimento oggi in esame desidero sottolineare che i perfezionamenti apportati al testo, già esaminato dal Senato, dalla Camera dei deputati sono stati già sufficientemente illustrati dal senatore Bausi. Debbo però rilevare in particolare, per rispondere alle osservazioni del senatore Filetti, che se l'articolo 1 non parla della cessione volontaria e non affronta questo tema...

F I L E T T I . Ma si fa riferimento all'articolo 12...

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* È vero, ma il riferimento all'articolo 12 l'abbiamo fatto *ad abundantiam,* perchè fu chiesta questa conferma; ma questo è un articolo che non è stato inficiato dalla sentenza n. 5 della Corte costituzionale.

F I L E T T I . Ma diventa inoperante...

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Senatore Filetti, abbiamo introdotto quella precisazione perchè i rappresentanti dal punto di vista legale delle varie organizzazioni hanno ritenuto che senza l'articolo 12 potessero sorgere le incertezze che lei invece dice possono sorgere una volta inserito l'articolo 12. Come

vede, le opinioni su questa materia possono essere differenti.

La nostra opinione è che per quanto riguarda la cessione volontaria resta quello che era il sistema precedentemente stabilito, che non viene intaccato dalla sentenza della Corte costituzionale. E tale norma di legge intendiamo confermare per questo periodo. Quando ci sarà la nuova norma vedremo quello che avverrà. Per quanto riguarda le leggi speciali che abbiamo voluto confermare, nel loro riferimento al valore agricolo medio, fa eccezione quella dell'università di Tor Vergata, perchè ha un riferimento diverso circa le espropriazioni rispetto al normale uso. Tale riferimento ha voluto ovviare ad alcune possibili incertezze che potevano sorgere su questa materia.

A proposito dell'articolo 4 il senatore Bausi aveva espresso preoccupazioni relative alla garanzia ipotecaria. Con la dizione « tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria » si è inteso coprire proprio quel periodo di vuoto che c'è tra l'inizio delle procedure per l'espropriazione e la concessione del mutuo di credito fondiario, che per legge prevede la disponibilità totale del fondo.

D E G O L A . Però con quella dizione sembrerebbe che la garanzia dello Stato rimanga primaria anche dopo che sia stato perfezionato . . .

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* No, senatore Degola, mi sembra che sia estremamente chiaro: « tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria ». Significa che non appena è operante l'iscrizione ipotecaria la garanzia diventa sussidiaria. E questo servirà a chiarire una serie di equivoci, a sbloccare una serie di operazioni che erano rimaste ferme, apportando un grosso contributo alle iniziative edilizie.

Non mi soffermo sull'articolo 5, e dell'articolo 6 abbiamo già parlato.

Con l'articolo 7 abbiamo introdotto una innovazione per snellire le procedure di pagamento delle espropriazioni, come era largamente richiesto.

L'articolo 8 modifica una delle norme transitorie della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 circa le scadenze di quelle licenze edilizie che sarebbero state colpite ora da un provvedimento di pagamento della doppia sanzione.

Per tutti i motivi che ho ricordato, raccomando vivamente alla Commissione l'approvazione del disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

a) per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

b) per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regio-

ne agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

L'indennità così determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennità corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.

Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennità determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennità definitiva.

Fermo restando quanto è stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n. 771, concernente l'istituzione di una seconda università statale in Roma, i richiami che, sull'indennità di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge.

Metto ai voti il primo comma, fino alla lettera *a*) compresa, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La lettera *b*) del primo comma ed i commi secondo, terzo e quarto non sono stati modificati.

Metto ai voti l'ultimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

Do lettura degli articoli 4 e 5, aggiunti dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

L'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, non siano di proprietà dei comuni stessi, semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.

I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente, su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dall'ar-

ticolo 3, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria.

La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del contratto di mutuo.

È abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ».

È approvato.

Art. 5.

I termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono prorogati di un anno.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, aggiunto dalla Camera dei deputati, nel testo rettificato, come ho precisato in apertura di discussione:

Art. 6.

Il termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato articolo 7 è prorogato al 30 settembre 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato articolo 7 per il completamento dei lavori di risanamento di immobili degradati è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il termine del 31 gennaio 1980 fissato dal quinto comma del medesimo articolo 7 per la presentazione al sindaco delle offerte da parte dei proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione è prorogato al 30 novembre 1980.

All'ottavo comma dello stesso articolo 7 sono aggiunte le parole: « con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'articolo 8 della presente legge ».

È approvato.

Do lettura degli articoli 7 e 8, aggiunti dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio, può essere corrisposto, entro il limite massimo di lire 80 milioni, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà.

Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.

Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma.

Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti

leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi ».

È approvato.

Art. 8.

Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è modificato in quattro anni.

La sanzione di cui allo stesso comma non è applicata per le concessioni in scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI